

XXXI.

TORNATA DEL 7 MARZO 1877

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

SOMMARIO. — *Proposta del Senatore Brioschi, approvata — Seguito della discussione del progetto di legge: Riforma del Codice per la marina mercantile — Il Relatore Senatore Cacace legge l'articolo 3 (stato rinviato) secondo nuova redazione concordata fra Commissione e Ministro, approvato — Nuova redazione degli articoli 150, 151 e 152 (il primo dei quali era stato anch'esso rinviato) concordata fra la Commissione ed il Ministro, approvata — Soppressione dei due primi capoversi dell'articolo 157 (rinvii) — Approvazione dei rimanenti capoversi dell'articolo con una variante proposta dal Senatore Astengo — Modificazioni concordate all'articolo 158 (rinviato) approvate — Approvazione degli articoli 363, 364, 371, 375, 384, 388, 393, 413, 415, 420, 424 e 433 — Domanda del Ministro di rinvio dell'articolo 434, ammessa — Approvazione degli articoli 435, 440 e 442 — Proposta di rinvio del Senatore Trombetta dell'articolo 443 accettata dal Ministro e dal Senatore Borgatti (della Commissione) — Approvazione dell'articolo 448 — Osservazioni del Senatore Trombetta e del Ministro all'articolo 448 — Rinvio dell'articolo e del successivo articolo 449 alla Commissione — Approvazione degli articoli 452, 457 e 458 — Leggesi la tabella annessa al progetto — Sospensione della discussione in attesa che siensi concordati gli articoli stati sospesi. — Approvazione senza discussione del progetto: Provvedimento sulle controversie nascenti dagli atti esecutivi disposti amministrativamente contro i contabili. — Il Senatore Vitelleschi riferisce intorno a petizioni.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Ministro della Marina e il Commissario Regio, e più tardi interviene il Ministro degli Affari Esteri.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il Senatore Martinengo di un esemplare dello *Statuto ed ordinazioni di Polcenigo dell'anno 1836*;

Il Prefetto della provincia di Brescia degli *Atti di quel Consiglio provinciale dell'anno 1876*.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Brioschi ha la parola.

Senatore **BRIOSCHI.** Ho chiesto la parola per una proposta.

Coloro fra voi, egregi Colleghi, i quali hanno avuto l'opportunità di prendere cognizione del progetto di legge presentato nella seduta dell'altro ieri dal signor Ministro dell'Interno sulle *incompatibilità parlamentari*, devono già a quest'ora, lasciando da parte ogni giudizio in merito, essersi formato un chiaro concetto dell'importanza del medesimo. Esso viene a modificare essenzialmente una delle leggi fondamentali dello Stato, e forse ha una portata maggiore.

Io non dubito che il Senato, il quale fu sempre vigile custode e conservatore dei principi liberali che informano le leggi costitutive del

nostro paese, mentre nello stesso tempo non frappose mai ostacolo a modificazioni ed innovazioni che rispondevano a veri bisogni della nazione, o fossero ispirate da progressi reali, vorrà anche in questa occasione, coll'ordinaria sua prudenza e sagacia, esaminare quel progetto.

Però affinchè fin dai primordi questo esame sia fatto colla maggiore serietà e possano concorrervi tutte le forze del Senato, io mi azzardo di fare, in conformità dell'articolo 15 del nostro Regolamento, una proposta, la quale sarebbe formulata così :

« Il sottoscritto, in conformità dell'articolo 15 del Regolamento, invita il Presidente a volere disporre che sia portato a conoscenza dei Senatori, mediante apposita circolare, il giorno in cui comincerà negli Uffici la discussione del progetto di legge sulle incompatibilità parlamentari. »

Aggiungo che l'urgenza di questo progetto non può essere in alcun modo dimostrata, e credo che l'on. signor Ministro non l'abbia chiesta al Senato. Quindi desidererei (e questo forma la seconda parte della mia proposta) che fosse lasciato un congruo tempo tra il giorno in cui la circolare sarà inviata ai signori Senatori, ed il giorno in cui incomincerà la discussione negli Uffici.

PRESIDENTE. Leggo l'art. 15 del Regolamento citato dall'onorevole Brioschi:

« Ciascun Ufficio esamina nell'ordine stabilito dal Senato le proposte che gli sono mandate: la discussione non ha luogo se non 24 ore almeno dopo la distribuzione dei documenti a quella relativi, salvochè il Senato, previa dichiarazione d'urgenza, abbia altrimenti ordinato.

« Dopo questa discussione, che ha per oggetto principale la convenienza intrinseca e l'opportunità delle proposte, l'Ufficio, a maggioranza assoluta dei votanti, nomina tra i suoi membri un Commissario per far parte dell'Ufficio Centrale. »

Rileggo ora la proposta dell'onorevole Senatore Brioschi.

(Vedi sopra.)

PRESIDENTE. La proposta del Senatore Brioschi si compone di due parti; ma io la porrò ai voti nel suo complesso, se nessuno ne domanda la divisione.

Essa consiste in questo: 1° Che mediante apposita circolare sia portato a conoscenza dei Senatori il giorno in cui incomincerà negli Uffici la discussione del progetto di legge sulle incompatibilità parlamentari; 2° che fin d'ora sia determinato che sarà lasciato un congruo tempo fra il giorno della spedizione di questa circolare e quello della riunione negli Uffici.

Chi intende approvare la proposta dell'onorevole Senatore Brioschi, voglia sorgere.

(Approvato.)

Seguito della discussione del progetto di legge: Riforma del Codice per la marina mercantile.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge: Riforma del Codice per la marina mercantile.

Si riprende la discussione sugli articoli 3, 150, 151, 152 e 263, che, come il Senato sa, vennero rinviati per nuovo esame alla Commissione.

La parola è all'on. Relatore.

Senatore CACACE, *Relatore.* Ho l'onore di riferire al Senato intorno agli articoli che nella precedente tornata furono rinviati alla Commissione. Ed innanzi tutto riferirò sull'articolo 3°, il quale venne concordato fra l'onorevole signor Ministro e la Commissione nel modo seguente:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. Il Senato sa che l'articolo 3 contiene varie parti; la prima fu già dal Senato approvata con la sola variazione della parola « applicati » in luogo di « commessi. »

Questa prima parte dell'art. 3 resta quindi così concepita:

Art. 3. Il servizio amministrativo e tecnico della marina mercantile è fatto da un corpo d'impiegati civili, denominato delle capitanerie di porto, che si comporrà:

- di capitani di porto,
- di ufficiali di porto,
- di applicati di porto.

Poi, secondo il progetto della Commissione, venivano tre alinea così concepiti:

« Il Ministro della Marina sentito il parere del Consiglio Superiore di Marina avrà facoltà di destinare alle funzioni di capitano e di ufficiale di porto ufficiali militari della regia marina.

« Il numero la gradazione, l'annuo stipendio

del personale predetto sono stabiliti dalla tabella N. 2, annessa a questo Codice.

« Le condizioni di nomina e l'assegnazione ai diversi uffici del personale stesso saranno stabilite con regio decreto. »

Ora, in luogo di questi tre alinea, la Commissione, d'accordo coll'on. Ministro, propone che si dica:

« Un quarto dei posti, nella categoria degli ufficiali di porto sarà riservato agli ufficiali di vascello della regia marina.

Il numero, la gradazione e l'annuo stipendio del personale predetto saranno stabiliti per legge. »

Pongo adunque ai voti l'art. 3 composto della prima parte già approvata dal Senato, e di questa seconda parte di cui ora ho data lettura.

Chi intende di approvare questo articolo così rettificato, voglia alzarsi.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Relatore per riferire sugli altri articoli che vennero rinviati alla Commissione.

Senatore CACACE, *Relatore*. Gli altri articoli rinviati alla Commissione sono quelli collocati nel Capo XIV sotto l'epigrafe: « *Dei depositi della gente di mare.* »

Sono precisamente gli articoli 150, 151, 152, i quali vennero concordati fra la Commissione e il signor Ministro nel modo seguente:

(*Vedi infra.*)

PRESIDENTE. Favorisca far pervenire al banco della Presidenza questi articoli.

Avverto il Senato che per verità era stato sospeso l'articolo 151, e che gli articoli 152 e 153 erano stati approvati; ma ora avendo la Commissione d'accordo coll'on. Ministro proposto una nuova redazione degli art. 150 e 151, ne viene di necessità che non possono più stare gli articoli 152 e 153, ma che in sostituzione di questi si debba adottare il nuovo articolo 152, proposto dalla Commissione ed accettato dal Ministro.

Domando al Senato se intende che questi articoli 150, 151 e 152, concordati tra la Commissione ed il Ministro, o messi gli articoli 152 e 153 già approvati, siano posti in discussione.

Non facendosi osservazioni, leggerò prima di tutto il nuovo articolo 150:

« Nei capoluoghi e compartimenti marittimi

che saranno designati dal Regolamento, è stabilita una Cassa sotto la denominazione di Cassa di depositi della gente di mare, la quale è amministrata dai rispettivi capitani di porto, e tenuta dai tesorieri od altri contabili dello Stato. »

Chi intende approvare questo articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

L'art. 151 suonerebbe come segue:

Art. 151. Questa Cassa è destinata a ricevere provvisoriamente:

1. Le somme e gli oggetti preziosi provenienti da successioni d'individui della gente di mare morti in navigazione od in estero Stato;

2. Il prodotto dei salvataggi delle navi naufragate sulle coste dello Stato od all'estero;

3. Il prodotto degli oggetti ritrovati sulle spiagge o ricuperati in mare;

4. Le somme per sicurezza di diritti o rimborsi all'erario dello Stato, e qualunque altra che fosse in controversia da liquidarsi tanto in favore dell'erario, quanto della gente di mare.

Se nessuno chiede la parola su questo articolo, lo pongo ai voti.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Leggo l'articolo 152 in sostituzione degli antecedenti 152 e 153: « Le condizioni per il passaggio di dette somme alla cassa dei depositi e prestiti saranno stabilite dal Regolamento. »

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORGATTI. Se l'articolo 153 del Codice della marina mercantile attualmente in vigore rimane conservato, mi pare opportuno ricordare che esso è così concepito:

« Le norme per la contabilità di detta Cassa saranno determinate dal regolamento. »

PRESIDENTE. Dell'articolo 153 quale era proposto nel progetto di legge ministeriale, non se ne deve più tener conto.

È inteso che tutti gli articoli del Codice della marina mercantile che non vengono riformati, rimangono quali sono nell'antico Codice.

Pongo ai voti, se nessuno chiede la parola, l'articolo 152 che rileggo:

« Le condizioni per il passaggio di dette

somme alla Cassa dei depositi e prestiti saranno stabilite dal regolamento. »

Chi approva quest'articolo, voglia sorgere.
(Approvato.)

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORGATTI. Nell'articolo primo di questo progetto che stiamo discutendo, sono indicati gli articoli del Codice per la marina mercantile ora vigente, che vengono abrogati; e tra essi anche l'articolo 153. Ma ora, per le modificazioni introdotte negli articoli 150, 151 e 152, rimarrà l'articolo 153 quale esso è nel Codice vigente?

PRESIDENTE. L'art. 153 venne cancellato dall'art. 1º, che ho chiamato primissimo, del progetto, il quale articolo per altro sarà discusso per ultimo; sarà allora il caso di deliberare se l'art. 153 del Codice di marina debba o no essere cancellato.

Intanto, se la Commissione non ha altra comunicazione a fare, si procederà alla lettura degli articoli susseguenti.

Senatore CACACE, *Relatore*. Permetta; vi è pure l'art. 157 che contiene la definizione del lido di mare, della spiaggia, ecc. ed è così concepito:

Art. 157. Intendesi per *lido di mare* quella zona del litorale marittimo che è percorsa dai marosi nelle maggiori mareggiate; onde i limiti del lido rimangono segnati dalle due linee della massima e della minima mareggiata.

Per *spiaggia* s'intende quel tratto di suolo arenile contiguo al lido e già abbandonato dal mare che non venne mai legittimamente occupato per usi pubblici o privati. Esso comincia colla linea della massima mareggiata e finisce dove cominciano le proprietà di patrimonio pubblico o privato.

Le spiagge ed il lido, compresi i porti, le darsene, i canali, i fossi, i seni e le rade, dipendono dall'amministrazione marittima per tutto quanto riguarda il loro uso, e la polizia marittima.

Le parti di spiaggia e delle altre pertinenze demaniali sovraindicate, che per dichiarazione dell'amministrazione marittima fossero riconosciute non più necessarie all'uso pubblico, potranno far passaggio dai beni del pubblico Demanio a quelli del patrimonio dello Stato.

Ora parve alla Commissione che mettere queste definizioni in un progetto di legge non era ragionevole; quindi avrebbe soppresso i due primi paragrafi dell'art. 157; e anche in questo l'onorevole Ministro è d'accordo colla Commissione. Così che questo art. 157 comincerrebbe dal paragrafo 3: Le spiagge, cioè, ed il lido, ecc.

PRESIDENTE. Adunque la Commissione d'accordo col Ministro propone di sopprimere i due primi paragrafi dell'articolo 157, uno dei quali definisce il lido del mare e l'altro la spiaggia; propone altresì che invece l'articolo si riduca agli altri due comma successivi.

Li rileggo:

(*Vedi sopra*)

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ASTENGO. Cominciando l'articolo colle parole: *Le spiagge ed il lido* bisognerebbe aggiungere: *del mare*, come è detto negli altri articoli precedenti.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni in contrario pongo ai voti l'articolo 157 testè letto, aggiungendo dopo la parola *lido*, le parole *del mare*.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Ora do la parola all'onorevole Relatore per riferire sull'art. 264.

Senatore CACACE, *Relatore*. Quest'articolo contiene due paragrafi; nel primo era dichiarato disertore quell'individuo dell'equipaggio il quale senza permesso, o abbandonasse la nave, o si rifiutasse di recarsi a bordo della medesima dopo essersi arruolato.

Su questo comma fece un'osservazione l'onorevole Trombetta, la quale fu accolta dal Senato, ed era che questa frase *si rifiutasse* era dubbia, e che invece convenisse esprimere il fatto, cioè che il marinaio non si fosse recato a bordo. Quindi la locuzione di questo primo comma, accettata anche dal Ministero, è in questi termini:

« Qualunque individuo dell'equipaggio d'una nave mercantile che, tanto nello Stato, quanto all'estero, senza autorizzazione dell'autorità marittima o dell'ufficiale consolare, abbandonasse la nave o non si recasse a bordo della medesima dopo essersi arruolato, sarà considerato disertore. »

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MARZO 1877

In altri termini, alle parole : *si rifiutasse*, sono sostituite queste : *non si recasse a bordo*.

Il secondo comma di quest'articolo è concepito così :

« Il reato di diserzione esiste anche quando l'ufficiale consolare, non ostante che sia terminato l'arruolamento, rifiuta di concedere l'autorizzazione di sbarco. »

Il Senato ricorderà che su questo secondo comma dell'articolo si elevò lunga discussione, ed allora anche questo fu rinviato, ed è stato fra il Ministro e la Commissione concordato nel modo seguente :

« Il reato di diserzione esiste anche quando l'ufficiale consolare rifiuta di concedere l'autorizzazione di sbarco, nei casi contemplati dal Codice di commercio. »

PRESIDENTE. Toglie anche le parole : *cessato l'arruolamento?*

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. Faccio notare che l'articolo concordato dice così :

« Il reato di diserzione esiste anche quando l'ufficiale consolare, non ostante che sia terminato l'arruolamento, rifiuta di concedere l'autorizzazione di sbarco nei casi contemplati dal Codice di commercio. »

PRESIDENTE. Mi permetto di osservare all'onorevole signor Ministro e alla Commissione che ieri taluno aveva trovato opportuno che invece di dire : Il reato di diserzione esiste *non ostante che sia terminato l'arruolamento, ecc.* si dicesse : *anche quando cessato l'arruolamento, ecc.*

Raccolto l'emendamento del Senatore Trombetta e raccolta la nuova proposta della Commissione consentita dal Ministro della Marina, l'art. 264 sarebbe stato rettificato così :

« Qualunque individuo dell'equipaggio di una nave mercantile che tanto nello Stato, quanto all'estero, senza autorizzazione dell'autorità marittima e dell'ufficiale consolare, abbandonasse la nave o *non si recasse a bordo della medesima dopo essersi arruolato*, sarà considerato disertore.

« Il reato di diserzione esiste *anche quando cessato l'arruolamento* l'ufficiale consolare abbia rifiutato l'autorizzazione allo sbarco nei casi contemplati dal Codice di commercio. »

Se nessuno domanda la parola, pongo ai voti l'articolo 264 così modificato.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ora viene in discussione l'articolo 265 che era stato pure sospeso. Che cosa ha a riferirne la Commissione?

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORGATTI. L'articolo 265 è subordinato all'articolo 56, e questo solleva una questione gravissima.

Altri articoli pure dipendono dalla soluzione di questa questione. Perciò la Commissione dimanda di aver tempo di conferire coi signori Ministri della Marina e della Giustizia e di fare insieme nuovi studi sulla detta questione.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni in contrario la discussione su questi due articoli sarà rimandata alla fine della legge. Ora, siccome dopo l'art. 157, che era stato sospeso, era pure stato sospeso l'art. 158, domando alla Commissione se in seguito alla nuova redazione ed approvazione dell'art. 157, la Commissione intende che debba essere posto ai voti l'art. 158 quale era, o se debba tuttavia rimanere sospeso.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORGATTI. La Commissione intende che quell'articolo sia messo ai voti, come era.

PRESIDENTE. Dunque rileggo, per porlo ai voti l'art. 158.

Art. 158. Le concessioni perpetue delle pertinenze del pubblico Demanio indicate nel precedente articolo devono essere autorizzate per legge.

Le concessioni temporanee delle pertinenze suddette e tutti gli atti relativi si fanno dall'amministrazione marittima. Essa però sentirà l'avviso delle altre amministrazioni interessate, allorchè trattisi di eseguire nello spazio da concedersi opere di natura stabile o di singolare importanza.

Chi intende di approvare l'art. 158, voglia sorgere.

(Approvato.)

Ora si passa all'articolo 363. Ne dò lettura.

Art. 363. Le omissioni di ciò che dovrebbe essere scritto nel giornale di bordo, non specialmente previste da questo Codice, le quali possono recare danno ai terzi, saranno punite

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MARZO 1877

con multa da lire 100 a 300, e, secondo i casi, anche col carcere estendibile a tre mesi.

Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti questo articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 364. Il capitano o padrone che, fuori dei casi previsti dall'art. 308, scriverà o farà scrivere sul giornale fatti alterati o contrari alla verità, tanto riguardo al rilevamento di rotte, quanto riguardo alla navigazione ed alla disciplina, sarà punito col carcere non minore di sei mesi.

(Approvato.)

Art. 371. Il capitano o padrone che, arruolando o licenziando un individuo del suo equipaggio, non lo farà inscrivere o cancellare rispettivamente sul ruolo dell'equipaggio, incorrerà nella pena di lire 50 se la nave è armata a lungo corso; in quella di lire 25 se è armata al gran cabotaggio, ed in quella di lire 15 se è destinata ad altra più ristretta navigazione od alla pesca.

Quando la persona imbarcata fosse inserita sotto falso nome, il capitano o padrone incorrerà nella pena del carcere non minore di sei mesi.

Nelle stesse pene rispettivamente stabilite nella parte prima di questo articolo incorrerà il capitano o padrone che imbarcasse passeggeri non iscritti sul ruolo di equipaggio, senza pregiudizio delle maggiori pene quando si trattasse di disertori o d'individui sottratti alle leve di terra o di mare; se poi gl'individui come sopra sottratti fossero ricercati dalla giustizia per qualche altro crimine o delitto, il capitano o padrone che ne fosse consapevole incorrerà nelle pene comminate dalla legge penale agli occultatori di persone imputate di reato.

Senatore TROMBETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TROMBETTA. La mia osservazione non ha alcuna importanza, ma però attiene all'esattezza della locuzione.

Si dice in quest'articolo:

« Il capitano, o padrone ecc. incorrerà nella pena di lire 50. Io riterrei che sia più esatto il dire: *incorrerà nell'ammenda di lire 50* in

quanto che in questo articolo non si esce dai confini di questa penalità. »

Si usa nelle legge penali la locuzione di *pena pecuniaria*, ogni qualvolta, per l'accrescimento o diminuzione di essa, viene ad applicarsi per lo stesso reato, ora la multa, ora la semplice ammenda a seconda delle circostanze.

PRESIDENTE. Domando al signor Ministro e alla Commissione se accettino questo emendamento.

MINISTRO DELLA MARINA. L'accetto.

Senatore CACACE, *Relatore*. Anche la Commissione l'accetta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 371 col proposto emendamento, cioè di sostituire alle parole: *incorrerà nella pena di lire 50*, queste altre: *incorrerà nell'ammenda di lire 50*.

Chi approva quest'articolo così modificato, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 375. Il capitano o padrone di una nave nazionale diretta ad uno dei porti dello Stato, il quale ricusasse di ottemperare alla richiesta di un Regio ufficiale consolare pel trasporto di un condannato o imputato, ovvero dei corpi di reato od altri oggetti necessari alla procedura, incorrerà in una multa da lire cinquecento a mille.

Non saranno però i capitani o padroni tenuti a ricevere a bordo imputati o condannati in numero superiore alla quinta parte dell'equipaggio delle loro navi.

Il capitano o padrone che dopo aver avuto dai Regi ufficiali consolari la consegna di delinquenti per farne il trasporto nello Stato, ne favorisse la fuga, incorrerà nella pena portata dalla legge penale comune contro le persone incaricate del trasporto e della custodia dei rei. In caso di semplice negligenza potrà in luogo del carcere applicarsi una multa estendibile a lire duecento.

Nello stesso modo saranno puniti gl'individui i quali tanto nel caso ora accennato, quanto in quello contemplato nella prima parte dell'art. 436, fossero preposti alla custodia dei delinquenti od imputati.

(Approvato.)

Art. 384. L'iscritto nella matricola, o nei registri, che cedesse ad altri il libretto di ma-

tricola o il foglio di ricognizione, sarà punito con multa estendibile fino a lire cento.

Nel caso in cui il libretto o il foglio di ricognizione avesse servito all'evasione di una persona imputata di crimine o di delitto, o di iscritti per la leva, il cedente sarà tenuto complice del reato.

(Approvato.)

Art. 388. Il capitano o padrone che ricuserà di pagare i diritti consolari negli Stati in cui approderà, soggiacerà, oltre al pagamento dei diritti medesimi, ad una multa eguale al doppio del loro ammontare.

(Approvato.)

CAPO VII.

Delle infrazioni alla polizia dei porti e delle spiagge.

Art. 393. Ogni contravvenzione all'art. 173 sarà punita con multa estendibile a lire cento. Se la portata della nave eccederà cinquanta tonnellate, la pena potrà estendersi a lire duecento.

(Approvato.)

CAPO VIII.

Delle infrazioni delle leggi e dei regolamenti sulla pesca.

Art. 413. Chiunque dirigesse un battello da pesca in contravvenzione degli art. 147, 148 e 149, incorrerà nel primo caso in una ammenda fino a lire 10, nel secondo in una multa estendibile a lire 200, e nel terzo nelle pene rispettivamente stabilite all'articolo 354.

(Approvato.)

CAPO IX.

Delle contravvenzioni marittime.

Art. 415. Incorrerà in una ammenda non minore di lire trenta, chiunque essendo divenuto proprietario, o partecipe alla proprietà di una nave, non si facesse riconoscere dall'autorità marittima, come all'articolo 48.

Incorrerà nella multa da lire trecento a cinquecento chi avesse venduto la sua nave a stra-

nieri senza il permesso di dismissione della bandiera, prescritto dal già citato articolo 48.

(Approvato.)

Art. 420. Le contravvenzioni al disposto dell'articolo 160 saranno punite con pena pecuniaria estendibile a lire cinquecento.

Gli strumenti che avranno servito allo scavo ed al trasporto delle materie saranno confiscati.

(Approvato.)

CAPO X.

Disposizioni speciali.

Art. 424. Qualunque falsificazione od alterazione di atti relativi alla visita delle navi, di libretti di matricola o fogli di ricognizione, e di ogni altro atto o scrittura relativa alla navigazione od al traffico marittimo, non specialmente contemplata da questo Codice, sarà punita col carcere non minore di sei mesi.

Nelle stesse pene, diminuite di un grado, incorreranno coloro che faranno uso degli atti o delle scritture suddette conoscendone la falsità.

(Approvato.)

TITOLO III.

CAPO UNICO.

Della giurisdizione penale marittima mercantile, della competenza e della procedura.

Art. 433. La giurisdizione penale marittima mercantile è esercitata;

a) dall'autorità giudiziaria ordinaria;

b) dai Tribunali consolari all'estero nei luoghi in cui dalle leggi, dai trattati e dagli usi ricevuti è permesso l'esercizio della giurisdizione consolare;

c) dai capitani e dagli ufficiali di porto, dai consoli all'estero, dai comandanti delle navi da guerra in alto mare e nei luoghi in cui non risiedono ufficiali consolari con esercizio di giurisdizione.

(Approvato.)

Art. 434. La cognizione dei crimini e dei delitti appartiene nel Regno alle Corti di assise, ai tribunali correzionali, od ai pretori, secondo le norme del Codice di procedura penale; ed appartiene ai Tribunali consolari all'estero nei paesi nei quali è permesso l'esercizio della giurisdizione consolare pe' delitti commessi da nazionali nel distretto del consolato, ovvero a bordo di legni mercantili sotto bandiera nazionale.

La cognizione delle contravvenzioni punibili con pene di polizia appartiene ai capitani ed agli ufficiali di porto, agli ufficiali consolari ed ai comandanti di legni da guerra in paese estero, nei limiti sopra indicati.

I capitani di porto sono inoltre esclusivamente competenti ad istruire e giudicare nelle infrazioni previste agli articoli 351, 358, 388, 390, 393, 396, 397, 399, 402, 410, 415 alinea, 420, 421, 422 del presente Codice.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. Poichè abbiamo da concordare parecchi altri articoli colla Commissione, io proporrei al Senato di rimandare alla Commissione stessa anche questo articolo per istudiare la questione se non sarebbe conveniente di estendere la competenza dei capitani di porto, anche alle contravvenzioni ai regolamenti sulla pesca. Io credo che sarebbe conveniente per i pescatori istessi, invece di avere la giurisdizione ordinaria de' pretori, avere quella dei capitani di porto. Proporrei quindi, poichè abbiamo da concordare altri articoli, di rimandare anche l'articolo 434 alla Commissione per decidere anche questa questione.

PRESIDENTE. Il signor Ministro propone sia rinviato questo articolo alla Commissione; se non vi è opposizione, l'articolo s'intenderà rinviato.

Art. 435. La competenza a conoscere dei reati marittimi commessi nel territorio, nei porti e nelle spiagge dello Stato, è determinata dal luogo ove sono avvenuti.

Se i reati sono avvenuti all'estero, o in corso di navigazione, la competenza appartiene alla autorità del luogo del primo approdo della nave nel Regno, quando non ne è stata fatta denuncia ai regi consoli, o ai comandanti dei legni della regia marina all'estero; ed all'au-

torità del luogo ove la nave è iscritta, quando è stata fatta la denuncia, salvo in questo ultimo caso la giurisdizione consolare. Nel resto si osserveranno le norme del Codice di procedura penale comune.

(Approvato.)

Art. 440. Il capitano o padrone nel primo porto di approdo, se straniero, in cui risiede un regio ufficiale consolare, rimetterà al medesimo le carte processuali ed i corpi di reato.

Il regio ufficiale consolare praticherà gli ulteriori incumbenti che stimerà del caso, e farà sbarcare il processato per inviarlo colle carte del processo e coi corpi del reato in un porto dello Stato.

In mancanza di ufficiale consolare, il comandante di una nave da guerra dello Stato che si trovasse nel luogo adempirà le disposizioni di quest'articolo.

Quando si tratti di reati molto gravi, e non fosse prossimo il ritorno della nave nel Regno, il console o il comandante della nave da guerra potrà anche fare sbarcare ed inviare nello Stato le persone dell'equipaggio, le cui deposizioni sembrano più importanti, provvedendo opportunamente affinchè il legno possa continuare la navigazione.

Nei Consolati con esercizio di giurisdizione nulla è innovato rispetto alla competenza dei Tribunali consolari, qualora si tratti di delitti appartenenti alla cognizione dei medesimi.

(Approvato.)

Art. 442. Trattandosi di crimini o delitti commessi in territorio italiano, il capitano o padrone ne farà denuncia al capitano o ufficiale di porto nel termine di ventiquattro ore da che il reato fu scoperto.

Se il reato sia commesso in paese estero, nel quale risiede un regio ufficiale consolare, il capitano o padrone ne farà al medesimo la denuncia dentro lo stesso termine.

Se il fatto criminoso o delittuoso sia seguito in corso di navigazione o in paese estero in cui non risiede un console italiano, la denuncia si farà al console, ovvero al capitano od ufficiale di porto del primo porto di approdo dentro ventiquattr'ore.

(Approvato.)

Art. 443. Il capitano o ufficiale di porto, ov-

vero il console, stenderà processo verbale della denuncia o querela del capitano o padrone, il quale dovrà confermarla col suo giuramento.

L'atto farà menzione dell'adempimento di questa formalità, e ciò mediante, farà fede del suo contenuto fino a prova contraria.

Il processo verbale sarà dal console registrato nella cancelleria del Consolato, e trasmesso in seguito al Ministero della Marina, il quale lo spedisce al procuratore generale od al procuratore del Re competente.

Senatore TROMBETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TROMBETTA. Si trova in quest'articolo una disposizione che urta coi generali principî stabiliti nel Codice di procedura penale.

« Il capitano o ufficiale di porto, ovvero il console, stenderà processo verbale della denuncia o querela del capitano o padrone, il quale dovrà confermarla col suo giuramento. »

Confermarla con giuramento ! Ma i denunzianti ed i querelanti non possono assolutamente giurare sulla denuncia o querela da essi presentata ; e molte volte le denunce che inavvertentemente si erano giurate, sono state causa di annullamento.

Io comprendo che lo scopo di quest'articolo è quello di avere una prova più facile e piana, come lo dimostra il capoverso dello stesso articolo che è ancora più notevole : « L'atto farà menzione dell'adempimento di questa formalità, e ciò mediante, farà fede del suo contenuto fino a prova contraria. » Ma lo scopo, per quanto plausibile, non può giustificare una disposizione, per la quale vengono meno le più importanti guarentigie stabilite nei giudizi penali. Ritenga il Senato, che qui non siamo solamente in tema di contravvenzione di polizia.

L'articolo si riferisce indistintamente ai reati anche i più gravi, pei quali la denuncia giurata del capitano o padrone basterà in molti casi per determinare una condanna, giacchè essa fa fede del suo contenuto fino a prova contraria.

Ora mi si consenta ch'io dica che simili disposizioni non si possono assolutamente conciliare col regime costituzionale.

Noti di più il Senato, che a termini degli articoli 93 e 436 del Codice della marina mercantile questo modo di procedere si deve egual-

mente applicare ai reati, di cui sia imputato uno dei viaggiatori imbarcati. Anche in questi casi il capitano giura la sua denuncia, e questa farà fede fino a prova contraria.

Io assolutamente non posso credere che il Governo e la Commissione vogliano respingere una mozione la quale parte dal desiderio di mantenere illese le guarentigie costituzionali. Si assicuri l'onorevole Ministro, che si troverà modo di provare i reati o con testimoni o con documenti, o in altra guisa, ma non si voglia stabilire che sia sufficiente prova di un fatto, il quale potrebbe anche essere gravissimo, la giurata denuncia del capitano o padrone. Propongo quindi che nel primo comma dell'articolo 443 si omettano le parole: *il quale dovrà confermarla col suo giuramento*, nonchè l'intero primo capoverso.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. Il Senato comprenderà di leggieri la mia titubanza nell'accettare subito o non la proposta dell'onorevole Senatore Trombetta, sol riflettendo che questo progetto di modificazioni al Codice venne presentato d'accordo eziandio col mio Collega Ministro Guardasigilli, il quale in questa parte sarebbe più di me competente a giudicare dell'ammessibilità o no della proposta medesima. Io quindi in questa parte mi riferisco completamente al giudizio dell'on. Commissione.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORGATTI. Dal momento che altri articoli sono stati rinviati alla Commissione, io pregherei il Senato a permettere che anche questo le fosse rinviato, onde la Commissione stessa, insieme al signor Ministro della Marina e al Regio Commissario, abbiamo tempo d'intendersi su tutte le questioni sollevate. Forse domani potrà intervenire nel seno della Commissione anche il signor Ministro della Giustizia; laonde tanto più torna opportuno e conveniente il rinvio.

Perciò che riguarda la questione sollevata dall'onorevole Senatore Trombetta circa il giuramento, di cui all'art. 443, ora in discussione, prego l'egregio preopinante a considerare che il giuramento è già prescritto dal Codice ora vigente, e che a questo riguardo il Ministero e la Commissione nulla hanno innovato. Ciò

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MARZO 1877

però non attenua la importanza della sollevata questione.

PRESIDENTE. Se non sonvi difficoltà, questo articolo 443 sarà pure rinviato alla Commissione. (Approvato).

Art. 444. I capitani e gli ufficiali di porto appena riceveranno dal capitano o padrone la denuncia di un crimine o delitto, o ne avranno altrimenti notizia, procederanno agli atti d'istruttoria nelle forme stabilite dal regolamento, e li trasmetteranno al procuratore del Re competente. Faranno deporre nelle carceri giudiziarie l'imputato che si trovi in istato di arresto.

Quando l'imputato di crimine o delitto, che non si trova in istato d'arresto, sia imbarcato per l'estero, i suddetti ufficiali ne ordineranno lo sbarco, e lo faranno tradurre innanzi al procuratore del Re.

(Approvato.)

Art. 448. I capitani ed ufficiali di porto dovranno nell'istruttoria e nel giudizio sulle contravvenzioni marittime e sui reati previsti all'articolo 434, ultimo alinea, osservare le forme che saranno prescritte dal regolamento.

L'esecuzione coatta delle sentenze dei suddetti ufficiali, portanti condanna a pene pecuniarie, o spese di giustizia, e la commutazione delle suddette pene in pene corporali, sono devolute ai pretori.

I consoli all'estero ed i comandanti di navi da guerra, di stazione in paese straniero, ove non risieda console con esercizio di giurisdizione, dovranno uniformarsi alle speciali norme di procedura, prescritte dalla legge sui consoli.

Senatore TROMBETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TROMBETTA. Anche questo articolo contiene una disposizione abbastanza grave e che deve essere particolarmente avvertita.

L'articolo dice:

« I capitani ed ufficiali di porto dovranno nell'istruttoria e nel giudizio sulle contravvenzioni marittime e sui reati previsti all'art. 434, ultimo alinea, osservare le forme che saranno prescritte dal regolamento. »

Ella è questa una disposizione nuova, perchè secondo l'art. 448 del vigente Codice per la marina mercantile, se non erro, si debbono os-

servare le forme prescritte pel giudizio avanti i Pretori.

Io, per verità, non credo, onorevole Ministro, che le forme di procedura possano trovar sede in un regolamento.

Ad ogni modo la questione è assai grave, perchè nelle forme della procedura stanno le maggiori guarentigie degl'imputati. Desidero quindi una spiegazione che mi rassicuri.

Passo al primo alinea:

« L'esecuzione coatta delle sentenze dei suddetti ufficiali, portanti condanna a pene pecuniarie, o spese di giustizia, e la commutazione delle suddette pene in pene corporali, sono devolute ai Pretori. »

I termini, in cui trovasi concepita questa disposizione, possono indurre l'idea che la pena sussidiaria del carcere e degli arresti debba anche estendersi alle spese di giustizia, ove non siano pagate; locchè non può essere, perchè le spese di giustizia non si possono mai commutare in pene corporali.

Vorrei quindi che si adottasse una locuzione che spiegasse meglio il concetto.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. L'onorevole Senatore Trombetta nota, che in questo articolo v'ha una disposizione grave che modifica l'art. 448 dell'attuale Codice della marina mercantile, in cui si legge: « Devono osservare le forme prescritte dal Codice di procedura penale per i pretori ». Io debbo rispondere: si è modificato appunto perchè i capitani ed ufficiali di porto potessero procedere con forme più semplici e sommarie, e si è riconosciuta questa necessità perchè gli uffici di porto non hanno nè cancellieri, nè uscieri, non hanno nemmeno tutto il personale necessario per seguire le norme della procedura comune, ed appunto per provvedere a tali esigenze, si è sentita la necessità delle proposte modificazioni.

In quanto alla seconda osservazione fatta dall'onorevole Senatore Trombetta, io mi accorgo di entrare in un campo nel quale a dir vero non sono molto competente. Del resto, in quell'articolo si dice: « portanti condanna a pene pecuniarie, o spese di giustizia e la commutazione delle suddette pene in pene corporali. » Ora, pare a me che questa commutazione debba riferirsi alle pene pecuniarie e non possa rife-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MARZO 1877.

rirsi alle *spese* di giustizia, poichè le spese di giustizia non sono una *pena*.

Ad ogni modo, se ci fosse qualche dubbio, io non mi opporrei al rinvio di quest'articolo alla Commissione.

Senatore TROMBETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Trombetta.

Senatore TROMBETTA. Ordinariamente anche le spese di giustizia si pongono, benchè irregolarmente, nel novero delle pene; ma le osservazioni fatte dal signor Ministro mi persuadono a non insistere. Non mi hanno però egualmente persuaso le ragioni che addusse a riguardo della prima parte dell'articolo 448. Io non posso assolutamente arrendermi al sistema di stabilire per mezzo di un semplice Regolamento le forme di procedura, che sono parte essenzialissima dei giudizi penali.

Si dovrebbe conoscere, quanto meno, quali sieno le disposizioni che s'intende di innovare; ora pare a me che almeno le più essenziali si potrebbero fin d'ora specificare nel Codice in discussione.

MINISTRO DELLA MARINA. Anch'io entrerei in quest'ordine di idee dell'onor. Senatore Trombetta, di specificare, cioè, nella legge almeno le più essenziali disposizioni; e per questo proporrei che l'art. 448 venisse rinviato alla Commissione per un più maturo esame.

Senatore CACACE, *Relatore*. La Commissione accetta il rinvio.

PRESIDENTE. Allora si passerà all'articolo 449, così concepito:

Art. 449. I procedimenti relativi ai reati marittimi, dovranno sempre essere spediti d'urgenza.

L'imputato ammesso a libertà provvisoria, o che non sia stato arrestato, potrà avere il permesso d'imbarco dall'autorità marittima, previo il consenso del pubblico ministero o del pretore competente; ma l'imbarco non potrà essere autorizzato per viaggi all'estero.

Oltre ai casi indicati nell'art. 311, Codice di procedura penale, nei giudizi per reati marittimi, si potranno leggere le dichiarazioni scritte dei testimoni, ogni qual volta consti che si trovino in navigazione, quantunque non siano assenti dal Regno.

I termini per produrre opposizione, appello o ricorso contro sentenze di condanna per reati

marittimi, pronunziate a carico d'individui appartenenti alla marina, mentre sono in navigazione, cominceranno a decorrere dal giorno dello sbarco loro nel Regno, accertato ai termini degli articoli 115 e seguenti del presente Codice, e del regolamento.

Nei giudizi per reati marittimi potranno essere, previo accordo fra le parti, e con decreto del Presidente ridotti:

a dieci giorni il termine stabilito nell'articolo 360, Codice di procedura penale;

a venti giorni quello fissato nell'articolo 407, detto Codice;

ugualmente a venti giorni quello prescritto nell'articolo 664 del Codice stesso.

In quest'ultimo caso il presidente potrà pure abbreviare i termini stabiliti negli articoli 661 e 662.

Senatore TROMBETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Trombetta ha la parola.

Senatore TROMBETTA. Io prego il Senato a voler rimandare anche quest'articolo alla Commissione, in quanto che non è meno grave del precedente. Con esso si viene a distruggere nientemeno che il sistema del procedimento orale, facendosi facoltà di leggere le disposizioni scritte ogniquale volta i testimoni si trovano in navigazione, ancorchè nell'interno dello Stato.

So bene, che questa disposizione è stata copiata dal Codice di marina militare, ma per la marina militare vi sono ben altre esigenze, alle quali è necessità il sottostare.

A mio avviso si potrebbe stabilire che possa il Tribunale, sulla istanza di una delle parti, e coll'assenso dell'altra, ordinare la lettura delle deposizioni scritte dei testimoni, che trovansi in navigazione, qualora non siano comparsi all'udienza.

Di regola generale le deposizioni scritte devono scomparire affatto nel dibattimento; ed è solamente in certi determinati casi che la legge permette che siano lette, quando cioè si debba far risultare dei cangiamenti sopravvenuti in una deposizione, e quando chi depose è defunto, o se ne ignora la dimora, ovvero trovasi in estero Stato.

Ma col permettere la lettura delle deposizioni scritte dei testimoni che si trovano in navigazione, si viene a permettere l'intera ripro-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MARZO 1877

duzione del procedimento scritto, in quanto che nei reati commessi a bordo i testimoni saranno sempre uomini di mare, i quali per ragione della loro professione si troveranno difficilmente a terra, benchè non assenti dal Regno.

Aggiungasi ancora, che, siccome non di rade avviene, che i testimoni i più importanti cercano il modo di sottrarsi al fastidio di portare innanzi all'imputato ed al pubblico la loro testimonianza, si verrebbe con questa disposizione a somministrar loro il mezzo di ottenere il loro intento, essendo agevole cosa di procurarsi un imbarco pel giorno in cui avrà luogo il dibattimento, quando in quel giorno non si trovassero in navigazione.

PRESIDENTE. Accettano l'onorevole Ministro e la Commissione questo rinvio?

MINISTRO DELLA MARINA. Io non dissento.

Senatore CACACE, *Relatore*. La Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Passiamo dunque al

TITOLO IV.

DEL POTERE DISCIPLINARE.

CAPO UNICO.

Art. 452. Oltre ai casi espressamente previsti nei precedenti articoli, sono considerate mancanze di disciplina, e represses con punizioni disciplinari:

- la disobbedienza semplice;
- la negligenza nel prendere il suo posto;
- la mancanza o negligenza nel servizio nautico detto di *quarto* e *quarta*;
- la ubbriachezza senza disordine;
- l'assenza dal bordo, senza autorizzazione del capitano, quando non oltrepassi le ventiquattr'ore;
- l'imbarco clandestino di bevande fermentate o di vino;
- la mancanza di rispetto ai superiori, e generalmente tutti i fatti provenienti da negligenza, i quali non costituiscono che una lieve mancanza, o un semplice mancamento all'ordine od al servizio della nave;
- la perdita, per negligenza, del libretto di matricola, o del foglio di ricognizione;
- Ogni fatto, non ispecialmente previsto dal

presente Codice, di negligenza dei capitani o padroni nell'esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di polizia di bordo nel titolo secondo, capo nono, parte prima, del presente Codice.

PRESIDENTE. Si è fatto osservare che non è esatta la frase che leggesi in quest'articolo: « l'imbarco di bevande fermentate o di vino », e che sarebbe più proprio dire: *l'imbarco di vino od altre bevande fermentate*.

Che ne pensano la Commissione e l'onorevole Ministro?

Senatore CACACE, *Relatore*. La Commissione accetta la variante.

MINISTRO DELLA MARINA. Io pure l'accetto.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola, metto ai voti quest'articolo 452 colla variante testè indicata.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 457. Il capitano o padrone, annotando nel giornale nautico le mancanze, e i castighi da esso inflitti, dovrà apporvi la data e la firma.

Entro 24 ore dall'ammissione a pratica, egli, anche quando non abbia l'obbligo di tenere il detto giornale, dovrà render conto all'ufficio di porto delle pene che avrà inflitte a persone dell'equipaggio, e del costo delle razioni state ridotte a titolo di punizione.

Gli uffici di porto dovranno tenerne nota nei modi stabiliti dal Regolamento.

(Approvato.)

Art. 458. I marinai che, durante la pena degli arresti, saranno surrogati nel servizio a bordo della nave alla quale appartengono, soggiaceranno ad una ritenuta sulle loro paghe, uguale all'ammontare delle spese di surrogazione.

Di tale ritenuta sarà fatta menzione nel giornale di bordo.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Viene ora la disposizione addizionale modificata dalla Commissione e convertita in un articolo 2, che fa seguito all'art. 1 del progetto.

Naturalmente questo articolo 2 sarà messo ai voti dopo l'articolo 1. Gli altri articoli che abbiamo approvati finora sono di riferimento.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MARZO 1877

A questo progetto di legge è unita una tabella che stabilisce la divisione del territorio marittimo, e un allegato intitolato: « Riassunto dimostrativo delle modificazioni introdotte nella tabella N. 1: « Divisione del territorio marittimo annessa al Codice per la marina mercantile, 25 giugno 1865. »

Questo allegato evidentemente non fa parte della legge, ma è dato unicamente per schiarimento. La tabella invece forma parte della legge; perchè richiesta dall'articolo 2 di riferimento, già approvato.

Se ne dà lettura.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA legge:

TABELLA CHE STABILISCE LA DIVISIONE DEL TERRITORIO MARITTIMO

COMPARTIMENTI MARITTIMI	CIRCONDARI MARITTIMI COMPRESI NEI COMPARTIMENTI	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DI OGNI CIRCONDARIO
PORTO MAURIZIO .	<i>San Remo</i>	Da Ventimiglia incluso a S. Remo incluso.
	<i>Porto Maurizio</i>	Da S. Remo escluso a Porto Maurizio incluso.
	<i>Oneglia</i>	Da Porto Maurizio escluso ad Alassio incluso.
SAVONA	<i>Loano</i>	Da Alassio escluso a Varigotti incluso.
	<i>Savona</i>	Da Varigotti escluso ad Albissola incluso.
	<i>Varazze</i>	Da Albissola escluso ad Arenzano escluso.
GENOVA	<i>Sestri Ponente</i>	Da Arenzano incluso a Sestri Ponente incluso.
	<i>Genova</i>	Da Sestri Ponente escluso a Nervi incluso.
	<i>Camogli</i>	Da Nervi escluso a Rapallo incluso.
SPEZIA	<i>Chiavari</i>	Da Rapallo escluso a Levante incluso.
	<i>Spezia</i>	Da Levante escluso ad Avenza incluso, compresa l'isola di Palmaria e adiacenti.
LIVORNO	<i>Viareggio</i>	Da Avenza escluso a Viareggio incluso.
	<i>Livorno</i>	Da Viareggio escluso a Castiglione della Pescaja incluso, compresa l'isola Gorgona.
	<i>Porto S. Stefano</i>	Da Castiglione della Pescaja escluso a Graticciare escluso.
PORTO FERRAIO	<i>Porto Ferraiò</i>	Da Capo delle Viti, girando pel Capo dell'Infola, a Porto Longone incluso, comprese l'isola di Capraia e le altre isole dell'arcipelago Toscano, meno quella di Gorgona.
	<i>Rio Marina</i>	Da Porto Longone escluso a Capo delle Viti.
CIVITAVECCHIA	<i>Civitavecchia</i>	Da Graticciare incluso a Torre Gregoriana incluso.
GAETA	<i>Gaeta</i>	Da Torre Gregoriana escluso al lago di Patria escluso, compreso il gruppo delle isole di Ponza.
NAPOLI	<i>Ischia</i>	L'isola d'Ischia e le isole di Ventotene e S. Stefano.
	<i>Procida</i>	Idem di Procida.
	<i>Pozzuoli</i>	Dal lago di Patria incluso a Pozzuoli incluso.
	<i>Napoli</i>	Da Pozzuoli escluso a S. Giovanni a Teduccio incluso e l'isola di Nisida.
	<i>Torre del Greco</i>	Da S. Giovanni a Teduccio escluso a Torre del Greco incluso.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MARZO 1877

COMPARTIMENTI MARITTIMI	CIRCONDARI MARITTIMI COMPRESI NEI COMPARTIMENTI	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DI OGNI CIRCONDARIO
CASTELLAMMARE DI STABIA	<i>Castellam. di Stabia</i> <i>Meta</i> <i>Salerno</i>	Da Torre del Greco escluso a Castellammare in- cluso. Da Castellammare escluso ad Amalfi escluso, com- presa l'isola di Capri. Da Amalfi incluso a Sapri incluso.
PIZZO	<i>Paola</i> <i>Pizzo</i>	Da Sapri escluso ad Amantea incluso. Da Amantea escluso a Bagnara incluso.
TARANTO	<i>Cotrone</i> <i>Taranto</i> <i>Gallipoli</i> <i>Brindisi</i>	Da Melito escluso a Cotrone incluso. Da Cotrone escluso a Taranto incluso. Da Taranto escluso ad Otranto incluso. Da Otranto escluso a Fasano escluso.
BARI	<i>Bari</i> <i>Molfetta</i> <i>Barletta</i>	Da Fasano incluso a Molfetta escluso. Da Molfetta incluso a Barletta escluso. Da Barletta incluso a Viesti escluso.
ANCONA	<i>Rodi</i> <i>Ortona</i> <i>Ancona</i>	Da Viesti incluso alla foce del Fortore, comprese le isole di Tremiti. Dalla foce del Fortore alla foce del Tronto. Dalla foce del Tronto alla foce del Cesano.
RIMINI	<i>Pesaro</i> <i>Rimini</i> <i>Ravenna</i>	Dalla foce del Cesano a Rimini escluso. Da Rimini incluso a Ravenna escluso. Da Ravenna incluso alla foce del Po di Goro.
VENEZIA	<i>Chioggia</i> <i>Venezia</i>	Dalla foce del Po di Goro alla sponda destra di Malamocco incluso (S. Pietro in Volta nel co- mune di Pelestrina). Dalla sponda sinistra del porto di Malamocco in- cluso a Porto Nogaro incluso (confine coll'Im- pero Austro-Ungarico).
CAGLIARI	<i>Carloforte</i> <i>Cagliari</i>	Da Oristano incluso a Capo Teulada escluso, com- prese le isole di S. Pietro e S. Antioco. Da Capo Teulada incluso a Terranova escluso.
MADDALENA	<i>Maddalena</i> <i>Porto Torres</i> <i>Alghero</i>	Da Terranova incluso a Castelsardo escluso, più l'isola di Maddalena e le adiacenti. Da Castelsardo incluso ad Alghero escluso, compresa l'isola Asinara. Da Alghero incluso ad Oristano escluso.
MESSINA	<i>Reggio</i> <i>Lipari</i> <i>Milazzo</i> <i>Messina</i>	Da Bagnara escluso a Melito incluso. Le isole Eolie. Dalla foce del fiume Pollina a Milazzo incluso. Da Milazzo escluso alla foce del fiume Alcantara.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MARZO 1877

COMPARTIMENTI MARITTIMI	CIRCONDARI MARITTIMI COMPRESI NEI COMPARTIMENTI	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DI OGNI CIRCONDARIO
CATANIA	<i>Riposto</i>	Dalla foce del fiume Alcantara ad Aci Reale escluso.
	<i>Catania</i>	Da Aci Reale incluso ad Augusta escluso.
	<i>Augusta</i>	Da Augusta incluso a Siracusa escluso.
	<i>Siracusa</i>	Da Siracusa incluso a Pachino incluso.
PORTO EMPEDOCLE	<i>Terranuova</i>	Da Pachino escluso a Licata escluso.
	<i>Porto Empedocle</i>	Da Licata incluso alla foce del fiume Belici, comprese le isole di Lampedusa e Linosa.
TRAPANI	<i>Marsala</i>	Dalla foce del fiume Belici a Trapani escluso.
	<i>Trapani</i>	Da Trapani incluso a Castellammare del Golfo escluso, comprese le isole Egadi e l'isola di Pantellaria.
PALERMO	<i>Palermo</i>	Da Castellammare del Golfo incluso a Termini incluso, comprese l'isole delle Femmine e d'Ustica.
	<i>Cefalù</i>	Da Termini escluso alla foce del fiume Pollina.

PRESIDENTE. Chi approva la Tabella di cui fu data lettura e che stabilisce la divisione del territorio marittimo del Regno, si alzi.

(Approvato.)

Approvazione del progetto di legge: Provvedimento sulle controversie nascenti dagli atti esecutivi, disposti amministrativamente contro i contabili.

PRESIDENTE. Ora si sospende ogni discussione sul progetto, fino a che la Commissione non riferisca sopra gli articoli sospesi.

L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Provvedimento sulle controversie nascenti dagli atti esecutivi, disposti amministrativamente contro i contabili.

Prego i signori Senatori Pallieri, Verga Carlo, De Filippo, Zini e Caccia di prendere i loro posti.

Si compiaccia il Senatore, Segretario, Chiesi a dare lettura dell'articolo unico.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Articolo unico.

Per gli atti amministrativi eseguiti contro

gli antichi agenti delle riscossioni delle imposte dirette, a cui fu applicata la legge del 20 aprile 1871, N. 192, potranno essi, quando sia competente la Corte dei Conti, promuovere le loro istanze innanzi alla Corte medesima anche prima della presentazione del conto giudiziale.

In ogni caso tali istanze non sospenderanno l'esecuzione dei provvedimenti amministrativi, contro i quali si reclami.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede la parola, si procede alla discussione dell'articolo unico testè letto.

Nessuno chiedendo la parola, l'articolo s'intende approvato, e sarà votato a squittinio segreto insieme agli altri progetti.

Relazione di petizioni.

PRESIDENTE. Ora si passa alla relazione di petizioni.

L'onorevole Senatore Vitelleschi, Relatore, ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Tutti i Senatori avranno ricevuto il sunto delle petizioni, ed avranno notato quelle che hanno un asterisco, e sono

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MARZO 1877

quelle che mancano di qualche elemento indispensabile per poter essere, secondo il Regolamento, prese in considerazione, ovvero quelle che per disposizione del regolamento stesso devono essere inviate alle Commissioni che si occupano particolarmente delle leggi che le riguardano. Quindi io non riferirò al Senato che su quelle che hanno tutte le condizioni volute, perchè il Senato se ne occupi immediatamente.

N. 1. — La Giunta municipale di Piazza Armerina (provincia di Caltanissetta), fa istanza perchè sia riformata la circoscrizione elettorale della provincia medesima, in modo che la città di Piazza Armerina sia costituita sezione principale di un Collegio ed i comuni che appartengono alla provincia anzidetta non siano aggregati alla circoscrizione di altra provincia.

La Commissione trattandosi di circoscrizione elettorale, ne propone il rinvio al Ministro dell' Interno.

PRESIDENTE. Se nessuno fa opposizione, s'intende approvato il rinvio di questa petizione al Ministro dell' Interno.

(Approvato.)

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. N. 3. — Il Consiglio comunale di Firenze, con deliberazione del 22 luglio 1876, si rivolge al Governo ed al Parlamento, domandando che siano adottati alcuni provvedimenti legislativi in materia d'imposte, mercè cui i comuni, e particolarmente quello di Firenze, possano trovarsi in grado di far fronte alle proprie esigenze.

Anche per questa petizione è sembrato che, trattandosi di provvedimenti legislativi in materia d'imposte, si debba rimandare al potere esecutivo e particolarmente al Ministro delle Finanze. Quindi la Commissione propone che sia trasmessa al Ministro delle Finanze.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, questa petizione sarà rinviata, secondo la proposta della Commissione, al signor Ministro delle Finanze.

(Approvato.)

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. N. 5. — Il Consiglio comunale di Vittoria (Siracusa), con apposita deliberazione fa istanza, onde ottenere che dal Parlamento venga accordato un sus-

sidio per la costruzione di un tronco di strada ferrata da Siracusa a Licata.

La Commissione propone il rinvio di questa petizione al Ministro dei Lavori Pubblici.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola sul rinvio di questa petizione al signor Ministro dei Lavori Pubblici proposto dalla Commissione, s'intenderà approvato.

(Approvato.)

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. N. 6. — La Deputazione del Consiglio provinciale di Perugia, accennando ad alcune circostanze che cagionarono un grande turbamento economico nella provincia dell' Umbria, rinnova istanza al Parlamento per ottenere provvedimenti legislativi che valgano a ristorarne le condizioni.

Anche in questa petizione si domandano dei provvedimenti legislativi da prendersi in materia di Banche, e quindi è parso che si dovesse mandare al Ministro delle Finanze.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola s'intende approvato il rinvio di questa petizione al Ministro delle Finanze.

(Approvato.)

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. L'ultima petizione la quale è stata soggetto di considerazione per parte della Commissione è quella che porta il N. 31, così concepita:

N. 31. Parecchi segretari di Municipi della provincia di Bologna, a nome anche degli altri impiegati comunali, fanno istanza, perchè nella riforma della legge comunale e provinciale siano introdotte alcune disposizioni a tutela dei diritti e dei doveri inerenti alla loro posizione.

Su questa petizione, la Commissione, siccome la legge comunale e provinciale a cui si riferisce dovrà probabilmente venire in discussione al Senato, propone che sia rimandata agli Archivi, onde se ne possa tenere conto all'occasione di detta discussione.

PRESIDENTE. La Commissione propone che questa petizione N. 31 dei Segretari dei Municipi della provincia di Bologna, sia rinviata agli Archivi.

Chi intende di approvare questo rinvio agli Archivi è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MARZO 1877

Ora, per vedere se domani si possa tenere seduta, bisognerebbe che io sapessi, se la Commissione per la riforma del Codice per marina mercantile crede di poter essere in grado di fare domani la sua Relazione sopra gli articoli a lei rinviati.

Una voce. La Commissione si è ritirata negli Uffici.

PRESIDENTE. Allora pregherei uno dei signori Segretari a voler domandare alla Commissione, che si è ritirata negli Uffici, se creda di poter essere in grado di fare domani la sua Relazione sopra gli articoli che le furono rinviati.

(Il Senatore, Segretario, Verga esce dal-

l'Aula per pochi istanti, e rientrando recasi a conferire col Presidente.)

PRESIDENTE. La Commissione ha fatto sapere che crede di poter fare domani la sua Relazione.

Quindi si terrà seduta pubblica domani alle ore 2, pel seguito della discussione sulla riforma del Codice per la marina mercantile; ma ad un'ora avrà luogo la convocazione negli Uffici per l'esame dei due progetti ultimamente presentati, uno relativo alla convenzione colla *Trinacria*, e l'altro relativo all'*arresto personale per debiti*.

La seduta è sciolta (ore 5).